REGOLAMENTO (CEE) N. 2793/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1983

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1107/68, (CEE) n. 2496/78, (CEE) n. 1402/83 e (CEE) n. 1441/83, relativi alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone, Pecorino Romano e altri formaggi da riporto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1402/83 della Commissione, del 1° giugno 1983, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1983/1984 (3), è risultata la necessità di limitare le modifiche della composizione della partita sotto contratto che possono essere autorizzate dall'organismo d'intervento alla sostituzione o allo svincolo dall'ammasso dei formaggi deteriorati e di precisare le conseguenze sul contratto di tale modifica; che detta disposizione figura nel regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/83 (5), nel regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio Provolone (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1442/83, e nel regolamento (CEE) n. 1441/83 della Commissione, del 3 giugno 1983, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 1955/83 (8); che occorre pertanto apportare la stessa modifica ai suddetti regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo delle disposizioni che figura nell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1107/68, nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2496/78, nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1402/83 e nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1441/83, è sostituito dal seguente testo:

« — a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;

ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 19.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(5) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 14.
(6) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.
(7) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 12.
(8) GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione